

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4541

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2000

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60,
recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione
degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap*
intellettivo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge.	»	6
Testo del decreto-legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La grave situazione nella quale versa l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli adulti subnormali (NAVVIAS) a seguito di episodi di cattiva gestione nell'area napoletana ed avellinese è da tempo all'attenzione degli enti locali interessati, della regione Campania e dei ministri per la solidarietà sociale e della sanità. La rilevanza di tale situazione è anche confermata dall'esistenza di procedimenti penali in corso nei confronti dei precedenti amministratori.

L'ANFFAS svolge, infatti, da un quarantennio, una meritevole attività nel delicato settore dei disabili intellettivi e delle loro famiglie e gestisce su tutto il territorio nazionale numerosi servizi che danno assistenza ad 8.000 disabili, sostenendo 14.000 famiglie ed occupando a tal fine 4.000 dipendenti.

La medesima associazione ha 200 sezioni in tutta Italia, 14 comitati regionali e 50 centri d'inserimento lavorativo e sociale.

L'attuale fase di ristrutturazione nella quale versa l'ente, anche a seguito dell'insediamento di nuovi amministratori nazionali, ha comportato la recente trasformazione in Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e la conseguente soggezione alla disciplina prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Inoltre, dal 1° marzo 1999, la nuova giunta esecutiva dell'ANFFAS ha saldato il debito relativo agli anni 1997-98 verso i lavoratori, ricostituendo l'ordinario rapporto stipendiale con i dipendenti nell'anno 1999 e avviando un consistente risanamento mediante la riduzione del debito nei confronti del Banco di Napoli e verso vari creditori e fornitori.

A partire dal 1999 è anche ripreso l'ordinario rapporto con la regione Campania che

corrisponde il pagamento delle rette per i ragazzi ospitati nei centri gestiti dall'ANFFAS.

I richiamati episodi di cattiva gestione hanno creato, in un organismo di base supportato da 16.000 volontari, una situazione di crisi che pone a rischio la stessa sopravvivenza dell'associazione e conseguentemente la prosecuzione dell'attività assistenziale a favore delle richiamate categorie di disabili gravi. In tal senso è anche opportuno ricordare che la meritevolezza dell'interesse pubblico perseguito dall'ANFFAS, è confermato dal riconoscimento di tali attività, accanto a quelle svolte dalle associazioni «storiche» che prestano assistenza a varie categorie di disabili, operato nell'ambito dell'attuazione della legge 15 dicembre 1998, n. 438.

La situazione di assoluta straordinarietà ed urgenza determinata dal pericolo d'interruzione dell'attività assistenziale in favore dei disabili intellettivi e delle loro famiglie fornita dall'ANFFAS su tutto il territorio nazionale è alla base del decreto-legge, che si compone di un articolo unico.

Al comma 1 si specifica che tale intervento di salvaguardia è preordinato ad assicurare la continuità dei servizi d'assistenza, in attesa della completa attuazione della riforma in materia di servizi sociali, attualmente all'esame del Parlamento (vedi atto Camera n. 332-A) che consentirà la realizzazione di una rete di servizi sociali a livello locale in grado di far fronte alle esigenze assistenziali in esame.

Il contributo, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000 è erogato, ai sensi del comma 2, previa presentazione da parte del presidente dell'ente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un piano dettagliato che assicuri la prosecuzione

dei servizi su tutto il territorio nazionale, indichi le modalità di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati conseguiti a seguito della erogazione del contributo, e ciò al fine di assicurare un'adeguata garanzia circa l'esito dell'intervento.

Il comma 3 prevede che il presidente dell'ente predisponga e trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti, anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dal-

l'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la cui denominazione è stata poi modificata in «Fondo nazionale per le politiche sociali» dall'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Infine, il comma 4 concerne la copertura dell'onere di spesa previsto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000.

Con tale disposizione si intende garantire il recupero, anche parziale, delle somme stanziare per il contributo in oggetto.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento interviene in favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), disponendo un contributo straordinario di 20 miliardi per il 2000 per la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale.

Il contributo sarà erogato previa presentazione di un piano che assicuri detta prosecuzione dei servizi assistenziali e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta. È altresì prevista una relazione sul risanamento economico e finanziario dell'ente e il versamento allo Stato delle somme dell'ANFFAS recuperate a seguito dei procedimenti, anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità nella gestione dell'ente medesimo.

Nella relazione illustrativa sono indicate le ragioni di fatto sulla base delle quali deve ritenersi sussistere la straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento.

L'intervento è finanziato mediante la riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando le risorse preordinate per le politiche sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettivo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000.

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettivo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese ad assicurare sull'intero territorio nazionale la prosecuzione dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettivo e alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), nonchè il necessario risanamento finanziario di tale ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), è autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.

2. Il contributo è erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indi-

chi le modalità di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta a seguito dell'erogazione del contributo.

3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - TURCO - AMATO - BINDI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO